



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 20 giugno 2024

NEWS DEL GIORNO

[INL: chiarimenti in tema di appalto illecito in relazione alle novità del DL 19/2024](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: modalità per presentare istanze riesame indennità di discontinuità](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inail: disponibile la nuova sezione Open data](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Possibili le modifiche in peius nella successione di contratti collettivi](#)
di Redazione

BLOG

[Se gli influencer diventano agenti di commercio](#)
di Evangelista Basile

INL: chiarimenti in tema di appalto illecito in relazione alle novità del DL 19/2024

di **Redazione**

L'INL, con [nota 18 giugno 2024, n. 1091](#), interviene in materia di appalti illeciti, fornendo nello specifico opportuni chiarimenti circa il regime sanzionatorio scaturente dal D.L. n. 19/2024.

La nota dell'INL passa in rassegna anzitutto la declinazione dell'importo delle ammende, aspetto caratterizzato dalla ripenalizzazione del sistema sanzionatorio, con la presenza – tendenzialmente alternativa ed in alcuni casi simultanea – della pena dell'arresto, ovvero dell'ammenda.


La nota INL passa anche in rassegna le maggiorazioni attualmente previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, così come previsto nella fisionomia post D.L. n. 19/2024 (alla luce di quanto già in precedenza previsto dall'art. 1, comma 445, lett. d, n. 1 della legge n. 145/2018).

Vengono poi forniti chiarimenti in merito agli aumenti connessi alla recidiva, che anche in questo caso presuppongono il bilanciamento con quanto già stabilito dal già citato art. 1, comma 445 (ma dalla lettera e) della legge n. 145/2018.

La nota INL precisa come la maggiorazione in caso di recidiva di nuova istituzione sia da un lato da considerarsi specifica per le mancanze di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, mentre quella preesistente abbia una portata più generale.

Al tempo stesso, le sanzioni di nuova istituzione debbono in qualche modo considerarsi ulteriori rispetto a quelle già in precedenza previste.

Da ultimo, la nota passa in rassegna l'inasprito regime sanzionatorio in ipotesi di coinvolgimento dei minori, che presuppone la compresenza della pena dell'arresto e dell'ammenda.



PF Percorso Formativo

Percorso formativo in abbonamento per
l'aggiornamento del **Consulente del Lavoro**

Scopri le **novità** della **nuova edizione** >>

Inps: modalità per presentare istanze riesame indennità di discontinuità

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 17 giugno 2024, n. 2258](#), fornisce le modalità operative per presentare le istanze di riesame per l'indennità di discontinuità per il settore dello spettacolo.

Tale indennità è stata introdotta dal D.L. 175/2023 e, a partire dal 1° gennaio 2024, ha unificato tutti i trattamenti di sostegno al reddito relativi a figure operanti nel settore dello spettacolo e interessate da rapporti non stabili, quali contratti a tempo determinato, intermittenti (anche a tempo indeterminato), lavoratori autonomi e quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Con il messaggio n. 2258/2024 l'Inps rende nota la modalità di presentazione delle istanze di riesame per le domande che, sebbene già presentate, siano state scartate dal sistema. Tale funzionalità è accessibile dallo stesso menù da dove si è proceduto all'inoltro e, in particolare, mediante il menù "Richiedi riesame" presente per le domande che risultano, appunto, rigettate in prima battuta.

Il termine non perentorio per la presentazione è di 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del messaggio n. 2258/2024, ovvero dalla conoscenza del rigetto, se successiva.

Convegno di aggiornamento

Cause ostantive rilascio DURC e il nuovo regime delle compensazioni

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Inail: disponibile la nuova sezione Open data

di Redazione

L'Inail, con [avviso del 13 giugno 2024](#), rende noto che è disponibile la nuova sezione Open data, rinnovata nell'impostazione grafica e progettata per offrire una navigazione più intuitiva, aggiornata agli ultimi *standard* in tema di accessibilità, e per migliorare l'esperienza d'uso degli utenti interni ed esterni.

The banner features a pink background with a white box containing the 'eC' logo and the text 'LavoroPratico'. To the right, a white box contains the text 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Consulente del Lavoro'. Below this, a white box contains the text 'scopri di più >'.

Possibili le modifiche in peius nella successione di contratti collettivi

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 aprile 2024, n. 9136, ha stabilito che nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex articolo 2113, cod. civ..

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la violazione dell'articolo 2077, cod. civ., e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale, che, nell'operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2113, ultimo comma, cod. civ..

Seminario di specializzazione

Legge Semplificazioni: le novità per il lavoro

Scopri di più

Se gli influencer diventano agenti di commercio

di **Evangelista Basile**

Il Tribunale di Roma è intervenuto su una tematica molto attuale e priva di precedenti giurisprudenziali: l'inquadramento contrattuale e quindi contributivo degli *influencer*.

In dottrina si era già posto il problema su come gestire la questione e la soluzione più accreditata sembrava essere quella della riconduzione della fattispecie ai lavoratori dello spettacolo e, dunque, all'iscrizione ENPALS.

A corroborare la tesi era anche la prassi. Con circolare INPS n. 155 del 20 ottobre 2021 l'Istituto richiamava la giurisprudenza in ordine al concetto di spettacolo mutabile nel tempo riconducendovi anche le attività di tipo promozionale.

Con la sentenza n. 2615 dello scorso 4 marzo 2024, il Tribunale di Roma ha invece ritenuto legittima la riscossione dei contributi operata dalla Fondazione Enasarco in seguito a un accertamento ispettivo. Nel caso di specie, l'attività degli *influencer* era quella di promuovere i prodotti dell'azienda sui propri profili social, attraverso l'attribuzione di un codice promozionale personalizzato, attraverso cui l'azienda venditrice era in grado di calcolare un compenso per ogni singola vendita andata a buon fine recante il medesimo codice.

Secondo il Tribunale, l'introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti o i servizi. *Web* e *social network*, altro non sono che un nuovo e ulteriore strumento di promozione e, pertanto, gli *influencer* – in presenza di indizi idonei a dimostrare gli elementi della stabilità e della continuità di cui agli articoli 1742 cod. civ. e ss. – possono essere qualificati come agenti di commercio.

Ad esempio, secondo il Tribunale, la presenza di una zona determinata di operatività – prevista come noto dall'articolo 1742 per il contratto di agenzia – coincide in questo caso con la community di followers dell'*influencer*.

In questo contesto, secondo il Tribunale è irrilevante il modo attraverso il quale l'*influencer* induca i propri *follower* all'acquisto, non essendo necessario che si rivolga individualmente a ciascuno di essi presentando le caratteristiche del prodotto, il prezzo, sollecitandone l'acquisto, posto che nel mondo web la promozione di prodotti viene assicurata attraverso la pubblicazione sui vari social da parte dell'*influencer* di contenuti destinati alla platea dei *follower*.

Il Tribunale ha quindi richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (in



particolare, Cass. Sez. lav. n. 20453 del 2 agosto 2018), secondo cui la prestazione dell'agente può comunque consistere in atti di contenuto vario e non predeterminato, che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti per conto del preponente (e dunque anche il compito di propaganda). Si tratta di scenari in cui l'attività dell'agente non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente non sia stato direttamente ricercato dall'agente, purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più